

Statuto del Comitato promotore della Fondazione Pietro Alò

Il giorno 9 dicembre 2008, in Monopoli, tra i componenti del Comitato promotore della Fondazione Pietro Alò è stato convenuto e stipulato quanto segue:

- 1) E' costituito il Comitato promotore (in appresso denominato semplicemente Comitato) per la istituzione di una fondazione politico-culturale da denominarsi "Fondazione Pietro Alò".
- 2) Scopo del Comitato è:
 - a. promuovere iniziative dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità della costituzione di una Fondazione intestata a Pietro Alò;
 - b. predisporre lo Statuto che regolerà la vita della Fondazione per il conseguimento del suo oggetto: ricordare la vita e l'attività politica di Pietro Alò, in particolare il suo impegno per un nuovo diritto del lavoro in grado di porre argini alla crescente frammentazione e precarizzazione del mondo del lavoro, ricorrendo ad ogni utile strumento e occasione (raccolta e pubblicazione di testi, partecipazione a convegni, istituzione di borse di studio, allestimento di un sito web, ecc.).
 - c. raccogliere i fondi necessari alla costituzione del patrimonio iniziale della istituenda "Fondazione Pietro Alò". Il Comitato potrà compiere tutte le azioni utili e necessarie al conseguimento di tale scopo.
- 3) Il Comitato non ha scopo di lucro. La sua sede è attualmente fissata in Monopoli (via Mons. C. Ferrari, 14). Il Comitato intende reperire le somme necessarie, a discrezione dei "fondatori", per la costituzione del fondo patrimoniale dell'istituenda "Fondazione Pietro Alò" entro un anno dalla sottoscrizione della presente scrittura privata. Pertanto, se entro un anno dalla data odierna la somma necessaria non sarà raccolta oppure per qualsiasi ragione l'Atto di Fondazione non sarà sottoscritto sotto forma di atto pubblico, il Comitato si intenderà sciolto.
- 4) Interverranno nell'atto costitutivo della fondazione, come "fondatori", Anna Maria Nigro e Vito Alò nonché eventuali altre persone da questi indicati.
- 5) Il Comitato è un organo collegiale; le decisioni relative alle iniziative da intraprendere vengono prese a maggioranza dei componenti riuniti in assemblea. Il Comitato si riunisce, senza alcuna formalità di convocazione, su iniziativa del Presidente; delle sue riunioni si deve redigere un verbale sottoscritto dai partecipanti. Le varie proposte verranno messe ai voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6) Presidente viene nominata Anna Maria Nigro. Vice Presidente, legale rappresentante ed unico amministratore del Comitato, viene nominato Vito Alò, il quale viene investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del Comitato. In particolare ha il potere di:
 - aprire e chiudere conti correnti bancari a nome o per il fine del Comitato;

- accettare valori in denaro o in natura in conformità allo scopo del Comitato;
 - intraprendere ogni iniziativa per rendere pubblica l'esistenza del Comitato, per incrementare la raccolta dei fondi e per il raggiungimento dei fini del Comitato;
 - rappresentare il Comitato nei giudizi da esso o contro di esso promossi;
 - in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, ne assume le funzioni Anna Maria Nigro.
- 7) Il Comitato renderà pubblico nelle forme che riterrà più opportune, la bozza dello statuto della "Fondazione Pietro Alò". I fondi di cui al punto 2) lettera "c" verranno raccolte presso persone fisiche, enti privati e pubblici (denominati "benefattori") che si riconosceranno nei fini che la Fondazione intende perseguire. Le somme raccolte verranno depositate presso un istituto di credito in un conto acceso per il fine del Comitato e verranno devolute alla istituendo "Fondazione Pietro Alò". Il legale rappresentante è autorizzato a prelevare da tale conto le somme necessarie al funzionamento del Comitato e al sostegno delle iniziative da questo promosse.
- 8) Le somme verranno versate dai benefattori al Comitato a titolo di erogazione liberale. Tale versamento non darà diritto a partecipare alle riunioni del Comitato e agli organi della istituendo Fondazione. La designazione degli organi della Fondazione verrà fatta dai "fondatori", all'atto della costituzione della Fondazione. Nel caso in cui la Fondazione non venga costituita, oppure che non ottenga per qualsiasi ragione il riconoscimento, i benefattori avranno diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate, al netto della quota proporzionale di spese sostenute per il funzionamento del Comitato e per le iniziative da questo intraprese.
- 9) Il Comitato si scioglie al verificarsi di uno de seguenti casi:
- sottoscrizione dell'Atto di Fondazione;
 - mancata costituzione della "Fondazione Pietro Alò" entro un anno da oggi;
 - per decisione unanime dei suoi componenti.
- 10) In caso di scioglimento per decisione unanime dei componenti, le somme raccolte verranno restituite ai benefattori, in proporzione ai versamenti effettuati, al netto delle spese sostenute per il funzionamento del Comitato e delle iniziative da questo intraprese. Le operazioni di liquidazione verranno condotte dal legale rappresentante.